

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE EMILIA ROMAGNA

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	3
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	6
COMPORTEMENTI.....	7
DIVIETI	8
LIMITAZIONI TEMPORALI	8
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	9
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	9
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	10
Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.	13
Immagini di funghi di cui all'Art. 5. Limiti alla raccolta.....	21
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Emilia-Romagna	23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

[Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.](#)

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 4. Autorizzazione alla raccolta</p> <p>1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.</p> <p>2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale.</p> <p>3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.</p> <p>4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.</p> <p>5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative), determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.</p> <p>6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.</p> <p>7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) giornaliero;b) settimanale;c) mensile;d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti. <p>8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.</p>

	<p>Art. 10. Agevolazioni</p> <p>1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.</p>
--	--

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>Art. 9. Raccolta nei territori montani</p> <p>1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:</p> <p>a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;</p> <p>b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.</p> <p>2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.</p> <p>3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 (ConSORZI per la gestione tecnico-economica dei boschi privati) della LR 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6), proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.</p>

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta).

Art. 11. Raccolta a fini economici

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 (Raccolta nei territori montani) resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1.

2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta).

3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 (Raccolta nei territori montani), possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvoculturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.

5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.

6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative), comma 2.

Allegato 1. Funghi spontanei

1. ***Agaricus arvensis*** (Prataiolo maggiore)
2. ***Agaricus bisporus*** (Prataiolo coltivato, champignon)
3. ***Agaricus bitorquis*** (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
4. ***Agaricus campestris*** (Prataiolo)
5. ***Amanita caesarea*** (Ovolo buono)
6. ***Armillaria mellea*** (Chiodino, famigliola buona)

7. *Armillaria tabescens* (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)
8. *Auricularia auricula-judae* (Orecchietta di giuda)
9. *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcino)
10. *Boletus granulatus* (Pinarello, pinarolo)
11. *Boletus impolitus* (Boleto)
12. *Boletus luteus* (Boleto giallo)
13. *Boletus regius* (Boleto reale)
14. *Cantharellus* (*cibarius*, *lutescens*, *tubaeformis*) (Gallinaccio, finferlo, galletto)
15. *Clitocybe geotropa* (Agarico geotropo)
16. *Clitocybe gigantea* (Agarico gigante)
17. *Cortinarius praestans* (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. *Craterellus cornucopioides* (Trombetta dei morti)
19. *Hydnum repandum* (Steccherino dorato)
20. *Lactarius deliciosus* e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. *Leccinum* (tutte le specie) (Leccino, porcino)
22. *Macrolepiota procera* (Mazza di tamburo)
23. *Marasmius oreades* (Gambe secche)
24. *Morchella* (tutte le specie) (Spugnola)
25. *Pleurotus cornucopiae* (Pleuroto dell'abbondanza)
26. *Pleurotus eryngii* (Fungo della ferula)
27. *Pleurotus ostreatus* (Gelone, orecchine)
28. *Pholiota aegerita* (Pioppino, piopparello)
29. *Pholiota mutabilis* (Agarico mutevole)
30. *Russula aurata* (Colombina dorata)
31. *Russula cyanoxantha* (Colombina maggiore)
32. *Russula vesca* (Russola edule)
33. *Russula virescens* (Colombina verde)
34. *Tricholoma columbetta* (Colombetta)
35. *Tricholoma equestre* (Agarico, tricoloma equestre)
36. *Tricholoma georgii* o *Calocybe gambosa* (Prugnolo, fungo di San Giorgio)
37. *Tricholoma imbricatum* (Tricoloma imbricato)
38. *Tricholoma portentoso* (Agarico, tricoloma portentoso)
39. *Tricholoma terreum* (Moretta).

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovulo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 5. Limiti alla raccolta</p> <p>1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie <i>Amanita caesarea</i> (Ovulo buono) e <i>Calocybe gambosa</i> (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.</p> <p>2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.</p> <p>3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di <i>Boletus edulis</i> (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di <i>Calocybe gambosa</i> (Prugnolo) e <i>Cantharellus cibarius</i> (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.</p> <p>5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.</p> <p>Art. 6. Modalità della raccolta</p> <p>1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5 (Limiti alla raccolta), comma 4, e all'art. 10 (Agevolazioni), limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.</p> <p>2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 6. Modalità della raccolta</p> <p>3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.</p> <p>4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.</p> <p>5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.</p> <p>6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 6. Norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 5. Limiti alla raccolta</p> <p>4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p> <p>Art. 7. Raccolta nelle aree protette</p> <p>1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.</p> <p>2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.</p> <p>3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.</p> <p>4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.</p> <p>Art. 8. Divieti alla raccolta</p> <p>2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:</p> <p>a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;</p> <p>b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 7. Limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 8. Divieti alla raccolta</p> <p>1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:</p> <p>a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;</p> <p>b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.</p>

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali 1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.	

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali 1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina. 2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.	Art. 22. Compiti di prevenzione e controllo 6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie. Art. 23. Attività educative e promozionali 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione. 2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
<p>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 13. Fattispecie sanzionatorie</p> <p>1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;g) raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di <i>Boletus edulis</i> (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di <i>Calocybe gambosa</i> (Prugnolo) e <i>Cantharellus cibarius</i> (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro. <p>2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 (Modalità della raccolta) comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.</p> <p>3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.</p>

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 (Divieti alla raccolta) e 9 (Raccolta nei territori montani) comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11 (Raccolta a fini economici), la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

Art. 14. Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;

b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 (Modalità della raccolta);

c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.

4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11 (Raccolta a fini economici), la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla LR 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 21. Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla LR 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Testo non ufficiale. Ha carattere legale la stampa del bollettino ufficiale

Titolo I. FINALITÀ

Art. 1. Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 , disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.

Titolo II. RACCOLTA DEI FUNGHI

Capo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo si intendono:

- a) per "Enti competenti", gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
- b) per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;
- c) per "territorio montano" , quello compreso nelle Comunità montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative

- 1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.
- 2. Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
- 3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.
- 4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.
- 5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Capo II. AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALLA RACCOLTA

Art. 4. Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

2 (*comma così modificato dalla LR 11 novembre 2011, n. 15*). L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale.

3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.

4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.

6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.

7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:

- a) giornaliero;
- b) settimanale;
- c) mensile;
- d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.

8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

Art. 5. Limiti alla raccolta

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie ***Amanita caesarea*** (Ovulo buono) e ***Calocybe gambosa*** (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'***Amanita caesarea*** (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.

3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di ***Boletus edulis*** (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di ***Calocybe gambosa*** (Prugnolo) e ***Cantharellus cibarius*** (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.

Art. 6. Modalità della raccolta

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.

2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.

3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.

5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.

6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.

Art. 7. Raccolta nelle aree protette

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.

2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.

3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.

4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

Art. 8. Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:

a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;

b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:

a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;

b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

Capo III. DEROGHE E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Art. 9. Raccolta nei territori montani

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:

a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.

2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.

3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvoculturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

Art. 10. Agevolazioni

1 (*comma così modificato dalla LR 11 novembre 2011, n. 15*). Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e le altre forme simili, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Art. 11. Raccolta a fini economici

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1.

2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.

5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.

6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 12. Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche

(articolo abrogato dalla LR 14 aprile 2004, n. 7)

Capo IV. SANZIONI

Art. 13. Fattispecie sanzionatorie

1 *(comma così modificato dalla LR 13 novembre 2001, n. 38)*. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;

b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;

c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;

d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;

f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;

g) raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;

h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.

2 *(comma così modificato dalla LR 13 novembre 2001, n. 38)*. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.

3 (*comma così modificato dalla LR 13 novembre 2001, n. 38*). L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4 (*comma così modificato dalla LR 13 novembre 2001, n. 38*). La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.

5 (*comma così modificato dalla LR 13 novembre 2001, n. 38*). La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

Art. 14. Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
 - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;
 - c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

Titolo III. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

(omissis)

Titolo IV. VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

Art. 21. Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.

2 (*comma così modificato dalla LR 11 novembre 2011, n. 15*). La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Art. 22. Compiti di prevenzione e controllo

1 (*comma così modificato dalla LR 11 novembre 2011, n. 15*). Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di sanità pubblica, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico.

2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.

3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.

4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.

5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.

6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.

6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.

Titolo V. NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE

Art. 23. Attività educative e promozionali

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Art. 24. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Titolo VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Abrogazioni

1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.

Allegato I. Funghi spontanei

1. *Agaricus arvensis* (Prataiolo maggiore)
2. *Agaricus bisporus* (Prataiolo coltivato, champignon)
3. *Agaricus bitorquis* (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
4. *Agaricus campestris* (Prataiolo)
5. *Amanita caesarea* (Ovolo buono)
6. *Armillaria mellea* (Chiodino, famigliola buona)
7. *Armillaria tabescens* (Chodino senza anello, famigliola priva di anello)
8. *Auricularia auricula-judae* (Orecchietta di giuda)
9. *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcino)
10. *Boletus granulatus* (Pinarello, pinarolo)
11. *Boletus impolitus* (Boleto)
12. *Boletus luteus* (Boleto giallo)
13. *Boletus regius* (Boleto reale)
14. *Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis)* (Gallinaccio, finferlo, galletto)
15. *Clitocybe geotropa* (Agarico geotropo)
16. *Clitocybe gigantea* (Agarico gigante)
17. *Cortinarius praestans* (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. *Craterellus cornucopioides* (Trombetta dei morti)
19. *Hydnum repandum* (Steccherino dorato)
20. *Lactarius deliciosus* e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. *Leccinum* (tutte le specie) (Leccino, porcinetto)
22. *Macrolepiota procera* (Mazza di tamburo)
23. *Marasmius oreades* (Gambe secche)
24. *Morchella* (tutte le specie) (Spugnola)
25. *Pleurotus cornucopiae* (Pleuroto dell'abbondanza)
26. *Pleurotus eryngii* (Fungo della ferula)
27. *Pleurotus ostreatus* (Gelone, orecchine)
28. *Pholiota aegerita* (Pioppino, piopparello)
29. *Pholiota mutabilis* (Agarico mutevole)
30. *Russula aurata* (Colombina dorata)
31. *Russula cyanoxantha* (Colombina maggiore)
32. *Russula vesca* (Russola edule)
33. *Russula virescens* (Colombina verde)
34. *Tricholoma columbetta* (Colombetta)
35. *Tricholoma equestre* (Agarico, tricoloma equestre)
36. *Tricholoma georgii* o *Calocybe gambosa* (Prugnolo, fungo di San Giorgio)
37. *Tricholoma imbricatum* (Tricoloma imbricato)
38. *Tricholoma portentoso* (Agarico, tricoloma portentoso)
39. *Tricholoma terreum* (Moretta).

Normativa recante modifiche e/o integrazioni


Legge regionale 13 novembre 2001, n. 38. Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'euro.

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7. Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15. Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352.

Immagini di funghi di cui all'Art. 5. Limiti alla raccolta

Amanita caesarea (Scop.) Pers.



Nome scientifico: *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.
Ordine Famiglia: Amanitales - Amanitaceae
Nome italiano :
Nome dialettale: Vrigliuocciudu
Habitat: ubiquitaria
Sistema nutrizionale: simbiote

Autore della foto: Angelo Toscano, Associazione Fotoamatori di Acri "Diogene"

Fonte: Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)

Boletus edulis Bull.



Autore della foto: Ch. Siniscalco, Archivio GMEM -AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Calocybe gambosa* (Fr.) Donk.**



Autore della foto: C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca-AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del “Progetto Speciale Funghi”.** Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020.](#)


***Cantharellus cibarius* Fr.**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Emilia-Romagna ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale Bassa dei Frassini – Balanzetta	222,00 ha
Riserva naturale Sasso Fratino	763,00 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	26.149,00 ha	RE, PR, MS, LU
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	36.426,00 ha	AR, FC, FI

Riserve statali protette ⁴

	Superficie	Province
Riserva Statale Sasso Fratino	764,00 ha	FC
Riserva Statale Badia Prataglia	2.526,00 ha	AR, FC
Riserva Statale Bassa dei Frassini-Balanzetta	222,00 ha	FE
Riserva Statale Bosco della Mesola	835,70 ha	FE
Riserva Statale Campigna	1.375,00 ha	FC
Riserva Statale Destra Foce Fiume Reno	40,00 ha	RA

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

Riserva Statale Duna Costiera di Porto Corsini	2,50 ha	RA
Riserva Statale Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano	64,00 ha	RA
Riserva Statale Dune e Isole della Sacca di Gorino	479,00 ha	FE
Riserva Statale Foce Fiume Reno	45,00 ha	RA
Riserva Statale Guadine Pradaccio	289,00 ha	PR
Riserva Statale Pineta di Ravenna	709,01 ha	RA
Riserva Statale Po di Volano	220,68 ha	FE
Riserva Statale Sacca di Bellocchio I	163,00 ha	FE
Riserva Statale Sacca di Bellocchio II	83,00 ha	FE
Riserva Statale Sacca di Bellocchio III	38,30 ha	FE
Riserva Statale Salina di Cervia	765,00 ha	RA

Parchi naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	878,31 ha	BO
Parco del Frignano	15.362,77 ha	MO
Parco dei Boschi di Carrega	1.270,00 ha	PR
Parco Regionale del Corno alle Scale	4.974,49 ha	BO
Parco del Delta del Po	53.653,00 ha	FE, RA
Parco Fluviale Regionale del Taro	3.122,92 ha	PR
Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	4.815,87 ha	BO
Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	3.329,89 ha	BO
Parco Storico di Monte Sole	6.300,00 ha	BO
Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina	2.300,17 ha	MO
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano	2.190,27 ha	PR, PC
Parco Fluviale del Trebbia	4.031,00 ha	PC
Parco dei Cento Laghi	1.485,30 ha	PR
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola	2.042,00 ha	BO, RA

Riserve naturali regionali ⁶

	Superficie	Province
Riserva Naturale Speciale Alfonsine	12,09 ha	RA
Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona	15,85 ha	BO
Riserva Regionale Bosco di Scardavilla	28,90 ha	FC
Riserva Naturale Cassa di Espansione del Fiume Secchia	255,30 ha	MO, RE
Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico	757,40 ha	BO
Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica	44,48 ha	FE
Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re	37,00 ha	RE
Riserva Naturale Regionale Ghirardi	370,70 ha	PR
Riserva Regionale Monte Prinzerà	308,78 ha	PR
Riserva Naturale Orientata Onferno	273,00 ha	RN
Riserva Regionale Parma Morta	64,50 ha	PR
Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera	41,85 ha	RE
Riserva Naturale Salse di Nirano	209,23 ha	MO
Riserva Regionale Sassoguidano	279,58 ha	MO
Riserva Naturale Torrile Trecasali	109,55 ha	PR



⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>